

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro III - Della proprietà**  
**Titolo II - Della proprietà**

### **Art. 903 Luci nel muro proprio o nel muro comune**

Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui. Se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire.